scontrassi difetti sostanziali e incorreggibili, così bene rilevati anche dall' onorevole Schanzer, e che sono la conseguenza di un erroneo punto di partenza. Si è fatto uno studio della legalità, dove invece bisognava attuare un principio di libertà; si è ideata una legge per rimediare ad un fatto biasimevole, preciso, determinato e chiaro nella coscienza di tutti, cioè l'arbitrio partigiano, e si è avuto timore di dire esplicitamente quale fosse lo scopo della legge, e si sono applicati i rimedi ad altri fatti, ad altri casi ai quali praticamente saranno poi inapplicabili.

Insomma si sono fatti dei ritocchi da regolamento dove si doveva fare una ardita rinnovazione legislativa.

Ma nel manifestare il mio pensiero apertamente contrario a questo disegno di egge io debbo altresì fare voti perchè vengano presentate nuove proposte, che siano non una complicazione ed una involuzione delle tutele, delle giurisprudenze e delle procedure già esistenti, ma siano veramente un passo coraggioso, franco e decisivo verso il nuovo diritto del Comune italiano. (*Benissimo! — Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Bizzozero.

BIZZOZERO. Io chieggo venia ai colleghi se oso intervenire in questa discussione. Io mi sento molto esitante nel parlare, ed esitante pure per divergenza di opinioni in cui io mi trovo con taluni degli autorevoli preopinanti.

Io sono però d'accordo nel constatare come questa legge abbia una limitata importanza e come essa non possa avere tutta quella efficenza riparatrice che da essa ci ripromettevamo, ed è bene che in quest'aula sia stato detto e venga ancor ripetuto che se il progetto in discussione rappresenta un miglioramento, esso non costituisce però una radicale innovazione.

L'articolo 24 della legge sul Consiglio di Stato, a tenore del quale si fa divieto alla Sezione IV di esaminare gli atti ed i provvedimenti emanati dal Governo nell'esercizio del potere politico, rimane intatto. Dunque che cosa rimane in vigore? Il potere dato non dalla nuova legge, di ricercare se sotto le ragioni di ordine amministrativo, che sono state addotte dal Governo nell'atto dello scioglimento di un Consiglio comunale, si celi arbitrio politico, ma se è francamente addotta la ragione politica, allora l'arbitrio non è più reprimibile, l'abuso troneggia intangibile.

Io non voglio perciò fare un rimprovero agli onorevoli proponenti questo disegno di legge, perocchè, onorevoli signori, devo confessare che, alla tesi che io sto, non per sostenere ma unicamente per accennare, la coscienza politica del nostro paese non è ancora matura.

Tuttavia, siccome la discussione di un disegno di legge di questa importanza deve avere per scopo non soltanto il progetto in sè, ma anche una giusta preparazione ad un ulteriore e progressivo miglioramento della nostra legislazione, mi sembra opportuno che questo lato del problema, che or ora ho per implicito accennato, venga in questa occasione fuggevolmente svolto. Pur troppo su questo punto ho il dispiacere intellettuale di trovarmi in discrepanza di opinioni coll'onorevole Schanzer, e ciò mi dà il fiero dubbio, data l'alta competenza di quell'egregio collega, di essere dalla parte del torto. L'onorevole Schanzer non vorrebbe che il Consiglio di Stato venisse interpellato in via consultiva neppure nei casi accennati nel disegno di legge. Ora, a mio modo di vedere, se c'è una lode da darsi a questo disegno di legge, sta precisamente in questa novità da esso introdotta. Io non temo menomamente le conseguenze che, secondo l'onorevole Schanzer, potrebbero derivare al sereno funzionamento del Consiglio di Stato, dal portare avanti ad esso delle determinate questioni in qualunque forma.

Il Consiglio di Stato è un Corpo troppo elevato ed ha tradizioni troppo salde, perchè possa in qualsiasi modo essere traviato, portando innanzi ad esso delle questioni locali, per quanto grette e piccine. Il Consiglio di Stato rimarrà sempre nella suprema e nobile sfera della sua attività qualunque sia la natura delle questioni, anche le più modeste ed umili.

Piuttosto io, come testè accennai, credo sia giusto lamentare che questo disegno di legge non faccia un passo più ardito, lasciando intatto l'articolo 24 della legge sul Consiglio di Stato, e non estendendo il sindacato anche a quegli atti di scioglimento che vengono emanati per motivi di ordine pubblico. (*Interruzione del deputato Torraca*).

Il sindacato giurisdizionale, onorevole Torraca.

Ora io mi compiaccio a questo proposito (essendo io modestissimo), di citare l'opinione dell'onorevole Salandra, che mi dispiace di non veder qui, il quale insieme con gli onorevoli Cuccia ed Indelli, nel 4 febbraio 1899, sosteneva che, « lasciando in-